

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NO PROFIT

## “Centro Studi GensAgri “

### DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

#### Articolo 1

E' costituita l'Associazione No Profit denominata "**Centro Studi GensAgri**", che persegue il fine esclusivo della promozione dell'interazione tra Popoli e Territorio, dell'agricoltura sostenibile e dell'alimentazione biologica, del turismo sostenibile, dell'attrattività del territorio, della ricerca e sviluppo correlati alla sostenibilità ambientale delle attività umane nelle aree rurali, periurbane e naturali, e allo sviluppo locale sostenibile.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile Italiano e della legislazione vigente.

#### Articolo 2

L'Associazione ha sede in Bari alla Traversa N. De Gemmis n. 5, presso il sig. Tarantino Roberto, e con delibera dell'assemblea potrà istituire o chiudere altre sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero nell'interesse dell'associazione stessa e per il miglior raggiungimento degli scopi associativi.

La sede legale potrà essere trasferita con delibera dell'assemblea.

#### Articolo 3

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

### OGGETTO

#### Articolo 4

L'associazione è un ente non commerciale che non ha fini di lucro; è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione opera in maniera specifica ed ha per scopo l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti diretti alla divulgazione dell'interazione tra Popoli e Territorio, dell'agricoltura sostenibile e dell'alimentazione biologica, del turismo sostenibile, dell'attrattività del territorio, della ricerca e sviluppo correlati alla sostenibilità ambientale delle attività umane nelle aree rurali, periurbane e naturali, attraverso la valorizzazione delle tradizioni locali, e allo sviluppo locale sostenibile.

Per perseguire gli scopi sociali, l'Associazione in particolare si propone:

- a. Iniziative che promuovano il consumo di alimentazione biologica, in contesti socio educativi e culturali;
- b. la gestione e la valorizzazione di strutture aventi un valore storico-architettonico locale (casali, masserie, trulli, ecc.), con finalità di attrazione e conoscenza del territorio, e di promozione del turismo sostenibile;
- c. la realizzazione di visite guidate del territorio locale, per valorizzare i siti e sensibilizzare i fruitori verso un corretto uso del territorio e delle tradizioni locali;
- d. la realizzazione di attività formative, per una gestione sostenibile delle risorse naturali, e la creazione di nuove competenze nel campo dell'agricoltura sostenibile;
- e. studi e Ricerche correlati alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo sostenibile.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi statuari, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, la partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;

essa potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività coerente con i propri scopi statuari, e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini, non quale oggetto principale, nel rispetto ed ottemperanza della normativa in materia di enti non commerciali.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività commerciali marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida i principi dello Sviluppo Sostenibile, previa approvazione dell'Organo Amministrativo.

## **SOCI**

### **Articolo 5**

Possono far parte dell' Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale, fornendo un contributo alle attività dell'associazione.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, mediante inoltra di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione l'organo amministrativo.

I soci, possono essere:

#### **- Soci Fondatori**

Sono soci fondatori le persone fisiche e giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile dell' Amministratore Unico saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro effettiva opera nell'ambiente associativo.

#### **- Soci Operativi**

Sono soci operativi le persone fisiche e giuridiche che aderiscono all' associazione prestando attività prevalentemente in termini di contributo professionale, secondo le modalità stabilite dall'Amministratore Unico e versando una specifica quota stabilita dal medesimo.

#### **- Soci Onorari**

Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

#### **- Soci Sostenitori o Promotori**

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione mediante conferimento in denaro o in natura, partecipando a titolo volontario alle attività dell'associazione.

#### **- Soci Beneficiari**

Sono soci beneficiari tutti coloro che intendono usufruire delle prestazioni dell'associazione, secondo le modalità stabilite dall'Organo amministrativo e versando una specifica quota stabilita dallo stesso amministratore.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

### **Articolo 6**

Gli aderenti sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

### **Articolo 7**

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'Amministratore Unico trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall' associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'organo amministrativo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
- Espulsione: l'amministratore unico delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli aderenti che abbiano comunque cessato di appartenere all' associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

E' ammesso esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.

## **RISORSE ECONOMICHE**

### **Articolo 8**

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta, e per sopperire alle spese di funzionamento dell'ente, saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dall' Organo Amministrativo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, durante la vita dell'organizzazione, e saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'ente.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 9**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci,
- b) l' amministratore unico;
- c) il Collegio dei Revisori;
- d) i Proviviri.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

## **ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **Articolo 10**

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ha il compito:

- a) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dall' Amministratore Unico;
- b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

### **Articolo 11**

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove almeno una volta all'anno. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dall' organo amministrativo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dall' Amministratore o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Qualora, causa distanza territoriale, non sia possibile convocare l'assemblea presso un luogo reale, la relativa riunione verrà organizzata mediante l'uso di mezzi informatici in videoconferenza.

### **Articolo 12**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

### **Articolo 13**

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la modificazione del presente statuto e dell'atto costitutivo occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, in mancanza l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

## **AMMINISTRATORE**

### **Articolo 14**

L'Amministratore Unico è eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo; questi ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali; all'amministratore unico compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre i bilanci preventivi e consuntivi dell'associazione, sottoponendoli poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Sarà in facoltà dell' Amministratore Unico preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

### **Articolo 15**

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e presiede le adunanze dell'Assemblea dei soci.

## **PROBIVIRI**

### **Articolo 16**

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica cinque anni, cui demandare, secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

## **COLLEGIO DEI REVISORI**

### **Articolo 17**

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell'associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea e dura in carica cinque anni. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni dell'assemblea, verificare e controllare l'operato dell'organo amministrativo e l'operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare all'amministratore le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti previsti nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri del collegio dei revisori, se esterni alla associazione, è determinato dall'amministratore unico nel rispetto della legislazione vigente.

## **ESERCIZIO SOCIALE**

### **Articolo 18**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

## **SCIoglimento**

### **Articolo 19**

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta dell'amministratore unico approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore.

## **NORME FINALI**

### **Articolo 20**

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile Italiano, della Costituzione Italiana e del Diritto Internazionale Privato.